

**A TUTTE LE IMPRESE ISCRITTE
E CONSULENTI
L O R O S E D I**

Seriate, 08 ottobre 2024

Prot. N. 262/2024/FP/Im

Oggetto: 1) FAQ Congruità della manodopera in edilizia - D.M. n. 143 del 25 giugno 2021; 2) Nuovo contributo minimo APE; 3) Art. 11 del Regolamento del Fondo – Nuova modalità di calcolo del contributo impiegati part-time e intermittente; 4) Servizio di accompagnamento alle imprese sulla congruità: nuovo webinar 16 ottobre

1) FAQ Congruità della manodopera in edilizia - D.M. n. 143 del 25 giugno 2021

Facendo seguito alle circolari n. 62 del 20 marzo 2023, n. 88 del 19 aprile 2023, n.153 del 27 giugno 2023, n. 5 del 19 gennaio 2024 e n.102 del 19 aprile 2024, ad integrazione delle FAQ ivi allegata, **si allegano alla presente ulteriori FAQ tecnico/operative riguardanti la congruità della manodopera in edilizia** di cui al DM n. 143/2021 avviata, come noto, il 1^ novembre 2021.

Si ricorda che sul sito di CNCE è possibile consultare il documento unitario che comprende tutte le FAQ finora definite - clicca [qui](#).

2) Nuovo contributo minimo APE

A decorrere dalla denuncia mensile di ottobre 2024, sulla base degli accordi delle parti sociali nazionali del 22 settembre 2022 e del 21 settembre 2023, cambiano i parametri per il calcolo del contributo minimo APE: **soglia minima di 160 ore mensili e contributo minimo di 53,00 euro**.

Restano ferme le altre regole previste nella circolare n. 30 del 12 febbraio 2018.

3) Art. 11 del Regolamento del Fondo – Nuova modalità di calcolo del contributo impiegati part-time e intermittente

Si comunica che, sulla base della modifica all'art. 11 del regolamento Sanedil, deliberata dagli Organi del Fondo, per i versamenti **a decorrere dal mese di competenza ottobre 2024, nelle ipotesi di lavoro a tempo parziale e, anche, nelle ipotesi di lavoro intermittente, l'imponibile retributivo** costituito dalle voci minimo, contingenza, EDR, premio di produzione da utilizzare per il calcolo del contributo FSN Sanedil del personale impiegatizio, **dovrà essere considerato in misura piena** e non più riproporzionato in funzione del minor orario di lavoro effettuato.

Per completezza di informazione, si allega il nuovo art. 11 del regolamento del Fondo.

4) Servizio di accompagnamento alle imprese sulla congruità: nuovo webinar 16 ottobre

Cassa Edile Bergamo, per accompagnare le imprese e i consulenti negli adempimenti relativi alla verifica di congruità, ha attivato un servizio di supporto a distanza. Si tratta di un webinar in cui

il personale della Cassa Edile sarà a disposizione per domande o richieste di approfondimento sulle procedure per la verifica di congruità.

Il prossimo appuntamento è fissato per mercoledì 16 ottobre dalle ore 10:00 alle ore 12:00.

Per l'iscrizione al webinar clicca [qui](#).

Il personale della Cassa Edile di Bergamo è a disposizione per ulteriori chiarimenti.

Cordiali saluti.

Il Direttore
(Dott. Fabrizio Plebani)

FAQ CNCE_EDILCONNECT XI

3.1 In caso di ATI e Consorzi chi inserisce il cantiere?

In caso di ATI, qualora lo svolgimento dei lavori sia affidato pro quota alle varie imprese componenti l'ATI, sarà la mandataria a inserire il cantiere nel sistema CNCE_Edilconnect (indicando le ulteriori imprese affidatarie con le rispettive quote dei lavori), senza essere individuata quale unica "impresa affidataria" ai fini dei restanti adempimenti.

Pertanto, in caso di mancato raggiungimento della congruità, la Cassa Edile/Edilcassa dovrà verificare che ciascuna impresa affidataria componente l'ATI, singolarmente considerata, risulti congrua rispetto alla quota di lavori alla stessa affidati.

Operativamente, per consentire alla Cassa Edile/Edilcassa la verifica che ciascuna impresa affidataria componente l'ATI, singolarmente considerata, risulti congrua rispetto alla quota di lavori alla stessa affidati, ciascuna impresa mandante, costituente l'ATI, inserirà a sua volta un cantiere in CNCE_Edilconnect, indicando la tipologia di lavori "C – LAVORI IN AFFIDAMENTO" e l'importo della sola propria quota di lavori. Ogni impresa richiederà, quindi, al termine dei lavori della medesima svolti, una distinta attestazione di congruità.

Laddove l'ATI decida, invece, di avvalersi per l'esecuzione dell'opera di una società consortile, indicata nella denuncia del cantiere nel sistema CNCE_Edilconnect, nel caso di mancato raggiungimento della congruità ne risponderà la società consortile stessa. Nell'ipotesi in cui la società consortile si avvalga di manodopera della/e singola/e impresa/e costituente/i l'ATI per l'esecuzione dell'opera stessa, le denunce e i versamenti di questa/e ultima/e concorreranno ai fini della congruità.

Nel caso in cui titolare del contratto di appalto con il committente sia un consorzio stabile sarà lui stesso il soggetto affidatario del contratto.

19.2 I lavori edili eseguiti in amministrazione diretta da aziende speciale pubblica sono soggetti a congruità?

I lavori edili eseguiti in amministrazione diretta da azienda speciale pubblica, con proprie maestranze regolarmente iscritte in Cassa Edile, sono soggetti a congruità dal momento che tale verifica riguarda, in generale, l'incidenza della manodopera impiegata nella realizzazione di lavori edili. Sarà, pertanto, tale azienda speciale pubblica a dover effettuare la denuncia di nuovo lavoro – DNL – tramite il portale CNCE_Edilconnect.

ART. 11 CONTRIBUZIONE

1. Per gli iscritti, il contributo contrattuale è calcolato su base mensile, con riferimento a 12 mensilità.

a) Per gli operai, anche in part time, la contribuzione, da versare al Fondo per il tramite della Cassa Edile/Edilcassa territorialmente competente e presso la quale il singolo lavoratore è denunciato, è fissata nella misura dello 0,60% su un minimo di 120 ore sulle seguenti voci retributive:

- minimo
- contingenza
- edr
- its

Per gli operai il versamento deve essere effettuato entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di riferimento, tramite il Sistema delle Casse Edili/Edilcasce contestualmente al versamento di tutte le altre voci contrattuali.

b) Per gli impiegati, la contribuzione è fissata nella misura dello 0,26% sulle seguenti voci retributive:

- minimo
- contingenza
- edr
- premio di produzione

Nei casi di lavoratori impiegati in part time o nelle ipotesi di lavoro intermittente non è previsto il riproporzionamento del contributo in relazione al minor orario contrattuale e pertanto la contribuzione deve essere versata per intero.

Per gli impiegati il versamento deve essere effettuato entro il mese successivo a quello di riferimento.

2. I versamenti si effettuano:

- per tutte le tipologie di rapporto di lavoro subordinato, senza alcuna eccezione in merito alla natura del rapporto di dipendenza;
- per i lavoratori in malattia, in maternità o in sospensione a seguito di attivazione di ammortizzatori sociali.

3. La contribuzione mensile da versare al Fondo afferente gli iscritti di cui all'art.4 co.2 dello Statuto del Fondo è definita sulla base di appositi accordi tra le parti istitutive.